

***Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo
modifiche alla DGRC n. 293 del 02.07.2019 e alla DGRC n. 423 del 17.09.2019***

Anno 2022

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente atto apporta modifiche e integrazioni alle Misure di attuazione L.R. 15/06/2007 n. 6 *Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*”, approvate con DGRC n. 293 del 02.07.2019, e al Programma Triennale di investimento e promozione dello spettacolo (Anni 2019 - 2021), approvato con DGRC n. 423 del 17.09.2019 e dette disposizioni specifiche per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi per l’anno 2022, tenuto conto della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

Articolo 2

Modifiche alla DGRC n. 293 del 02.07.2019

1. Fermo restando quanto disciplinato nell’allegato alla DGRC n. 293 del 02.07.2019, recante “le Misure di attuazione L.R. 15/06/2007 N. 6 *Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*”, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all’articolo 6:
 - 1) al comma 1 - **Settore Teatrale**
aggiungere la lettera h): “solo ed esclusivamente per l’anno 2022, ai fini dell’ammissione al contributo è, eventualmente, riconosciuta l’attività svolta fino al settanta per cento dei minimi di legge”;
aggiungere la lettera i): “solo ed esclusivamente per l’anno 2022 e solo ed esclusivamente per le imprese di Teatro per l’infanzia e la gioventù, ai fini dell’ammissione a contributo e del calcolo dello stesso verrà considerata la somma dell’attività di produzione e distribuzione
 - 2) al comma 2 - **Settore Musicale**
aggiungere la lettera f): “solo ed esclusivamente per l’anno 2022, ai fini dell’ammissione al contributo è, eventualmente, riconosciuta l’attività svolta fino al settanta per cento dei minimi di legge”;
 - 3) al comma 3 - **Settore Danza**
aggiungere la lettera f): “solo ed esclusivamente per l’anno 2022, ai fini dell’ammissione al contributo è, eventualmente, riconosciuta l’attività svolta fino al settanta per cento dei minimi di legge”.
 - 4) Dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: “solo ed esclusivamente per l’anno 2022 ai fini dell’ammissione al contributo, con particolare riferimento all’attività di gestione degli Esercizi Teatrale e/o sale al chiuso, sarà riconosciuta sia in termini di ammissibilità che in relazione ai costi, l’attività estiva anche effettuata in spazi diversi dal proprio”;
 - 5) dopo il nuovo comma 5 è aggiunto il comma 6: “solo ed esclusivamente per l’anno 2022, non si terrà conto del mancato raggiungimento dei minimi nell’anno 2020 e nell’anno 2021”
 - b. all’articolo 8:
 - 1) al comma 1 - lettera A - **Settore Teatrale**
al punto 3, costi di gestione per l’attività di esercizio teatrale dopo le parole fitto sede amministrativa aggiungere il periodo “quota di ammortamento dell’immobile acquistato per lo svolgimento dell’attività di esercizio teatrale”;
 - 2) dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7: “Considerata la graduale ripresa delle attività, saranno altresì riconosciuti, per l’anno 2022, gli eventuali costi sostenuti per la tutela sanitaria del personale e del pubblico”.
 - c. all’articolo 10:
 - 1) aggiungere il comma 3: “solo ed esclusivamente per l’anno 2022, ai fini dell’ammissione al contributo è, eventualmente, riconosciuta l’attività svolta fino al settanta per cento dei minimi di legge”;
 - d. all’articolo 11:
 - 1) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis: “Per i Teatri della Tradizione popolare partenopea, di cui all’art. 12 lettera c.10 l.r. n. 6/2007, le risorse saranno ripartite in maniera paritaria tra i soggetti ammessi”
 - e. all’articolo 12:

- 1) al comma 1 - lettera A - **Settore Teatrale**
al punto 3, costi di gestione per l'attività di esercizio teatrale dopo le parole fitto sede amministrativa aggiungere il periodo "quota di ammortamento dell'immobile acquistato per lo svolgimento dell'attività di esercizio teatrale";
 - 2) dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7: "Considerata la graduale ripresa delle attività, saranno altresì riconosciuti, per l'anno 2022, gli eventuali costi sostenuti per la tutela sanitaria del personale e del pubblico".
- f. all'articolo 14:
- 1) al comma 1 - **A Settore Teatrale**
aggiungere la lettera i): "solo ed esclusivamente per l'anno 2022 ai fini dell'ammissione al contributo, con particolare riferimento all'attività di gestione degli Esercizi Teatrale e/o sale al chiuso, sarà riconosciuta sia in termini di ammissibilità che in relazione ai costi, l'attività estiva anche effettuata in spazi diversi dal proprio";
 - 2) al comma 3 - **Progetti Speciali**
sostituire il secondo capoverso con: "solo ed esclusivamente per l'anno 2022 sarà finanziato, con il 50% delle risorse disponibili, un solo progetto di rete con un minimo di 3 partners anche intersettoriali e che dimostrino per il triennio la validità culturale e l'impatto economico";
l'ulteriore 50% sarà utilizzato in via prioritaria per l'assegnazione delle prime istanze ed eventuali residui saranno destinati all'art 6, lettera a);
 - 3) al comma 9, la lettera A è così sostituita: "Gli interventi speciali possono essere definiti con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali. Gli interventi speciali sono destinati alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale e alla sua diffusione. Rientra in tale previsione l'attività del "**Centro di Residenza**" prevista dall'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua gli obiettivi e le finalità degli accordi di programma da stipularsi in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, in data 03.11.2021. L'individuazione del "**Centro di Residenza**" avverrà attraverso un Avviso Pubblico, secondo le linee guida predisposte dal MIC.
Per le finalità di cui al progetto di "**Centro di Residenza**" è previsto un cofinanziamento regionale, sullo stanziato per gli interventi speciali, pari al 30% dell'importo previsto dal programma triennale;
 - 4) dopo il comma 9 è aggiunto un comma 10: "Per **prime istanze** si intendono sia le istanze ammesse per la prima volta nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sia le istanze ammesse per la prima volta nell'anno 2022, fermo restando il possesso dei requisiti dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dagli articoli 6, 8 e 12 l.r. n. 6/2007 e dall'art. 4 delle "Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale dello Spettacolo", per l'anno 2019.
- g. all'articolo 15:
- 1) al comma 12, lettera A, le parole "**Residenze per artisti nei territori**" sono sostituite dalle parole "**Centro di Residenza**"
- h. all'articolo 16:
- 1) al comma 1 - lettera A - **Settore Teatrale**
al punto 3, costi di gestione per l'attività di esercizio teatrale dopo le parole fitto sede amministrativa aggiungere il periodo "quota di ammortamento dell'immobile acquistato per lo svolgimento dell'attività di esercizio teatrale";
 - 2) al comma 1, lettera k, le parole "**Residenze per artisti nei territori**" sono sostituite dalle parole "**Centro di Residenza**"

- 3) dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7: “Considerata la graduale ripresa delle attività, saranno altresì riconosciuti, per l'anno 2022, gli eventuali costi sostenuti per la tutela sanitaria del personale e del pubblico”.
- i. all'articolo 17:
 - 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “l'istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere inoltrata a **pena di esclusione**, al seguente indirizzo PEC: promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it dall'indirizzo PEC dell'Ente o del legale rappresentante dell'Ente, utilizzando la modulistica approvata dall'ufficio competente e corredata dalla documentazione richiesta
 - j. all'articolo 19:
 - 1) al comma 8 è soppresso il periodo “o consegnata a mano su supporto informatico (mediante scansione dei documenti)”;
 - 2) dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8bis “Qualora il soggetto beneficiario non produca la documentazione rendicontativa nei termini previsti dal precedente comma, e comunque entro ulteriori 60 giorni, il contributo sarà automaticamente revocato e il soggetto beneficiario non sarà ammesso al contributo per l'anno in corso.
 - k. all'articolo 20:
 - 1) dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2bis: “lo scostamento di cui al comma 2, sarà riconosciuto, solo per l'anno 2022, fino al valore massimo del 20%;
 - 2) dopo il comma 2bis è aggiunto il comma 2ter: “nel caso di un eventuale aggravarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, potrà essere applicato un margine di tolleranza pari almeno al 30%;
 - 3) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3bis: “L'Amministrazione regionale effettuerà idonee e puntuali verifiche sul rispetto dei livelli occupazionali e della stipula dei contratti, ai sensi della vigente normativa in materia di contrattazione collettiva nazionale, ivi inclusa la normativa relativa al lavoro autonomo e occasionale e agli adempimenti in merito alla regolarità contributiva.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione la DGRC n. 293 del 02.07.2019.

Articolo 3

Modifiche alla DGRC n. 423 del 17.09.2019

1. Fermo restando quanto disciplinato nell'allegato alla DGRC n. 423 del 17.09.2019 Programma Triennale di investimento e promozione dello spettacolo, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. Al punto 3 - **Progetti Speciali**
sostituire il secondo capoverso con: “solo ed esclusivamente per l'anno 2022 sarà finanziato, con il 50% delle risorse disponibili, un solo progetto di rete con un minimo di 3 partners anche intersettoriali e che dimostrino per il triennio la validità culturale e l'impatto economico”;
l'ulteriore 50% sarà utilizzato in via prioritaria per l'assegnazione delle prime istanze ed eventuali residui saranno destinati all'art 6, lettera a);
 - b. al punto 9, la lettera A è così sostituita: “Gli interventi speciali possono essere definiti con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali. Gli interventi speciali sono destinati alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale e alla sua diffusione. Rientra in tale previsione l'attività del “**Centro di Residenza**” prevista dall'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua gli obiettivi e le finalità degli accordi di programma da stipularsi in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 “Residenze” del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, in data 03.11.2021. L'individuazione del “**Centro di Residenza**” avverrà attraverso un Avviso Pubblico, le cui linee guida sono state già predisposte dal MIC. Per le finalità di cui al progetto di

“Centro di Residenza” è previsto un cofinanziamento regionale, sullo stanziato per gli interventi speciali, pari al 30% dell’importo.

- c. dopo il comma 9 è aggiunto un comma 10: “Per **prime istanze** si intendono sia le istanze ammesse per la prima volta nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sia le istanze ammesse per la prima volta nell’anno 2022, fermo restando il possesso dei requisiti dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dagli articoli 6, 8 e 12 l.r. n. 6/2007 e dall’art. 4 delle “Disposizioni di attuazione per l’organizzazione e la tenuta del Registro regionale dello Spettacolo”, per l’anno 2019
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione la DGRC n. 293 del 02.07.2019.

Articolo 4

Registro degli operatori dello spettacolo

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, che per gli anni 2020 e 2021 non ha consentito lo svolgimento delle regolari attività, solo ed esclusivamente per le richieste di iscrizione al registro che saranno presentate dal **1 al 30 settembre 2022**, i requisiti di cui all'art. 4 delle “Disposizioni di attuazione per l’organizzazione e la tenuta del Registro regionale dello Spettacolo” saranno riferiti agli anni solari 2019/2021.
2. Qualora per l’anno 2021 non fossero raggiunti i minimi richiesti dall’art. 4 verrà considerata la somma dell’attività effettuata in tutto l’anno 2021 e fino al 31 luglio 2022.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro degli operatori dello spettacolo, i periodi di sospensione dell’attività legati alla sospensione della matricola INPS/EX-ENPALS, regolarmente accertati, non saranno considerati validi ai fini del requisito della continuità dell’attività professionale.

Articolo 5

Protezione e trattamento dei dati

1. I dati personali dei soggetti beneficiari o loro incaricati dei quali gli uffici regionali entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente atto verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti.